

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

STATUTO

Delibere nn. 4 e 9 del 11/6/1991 e del 8/10/1991.

Titolo I

IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Art.1

Principi – Autonomia – Finalità

1. Il Comune di San Giacomo Vercellese si prefigge l'autonomia ma il governo della comunità si realizza nelle forme e con i poteri stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi statali e regionali, nonché il presente Statuto.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne difende l'autonomia in tutte le forme e finalità legittime; ne promuove lo sviluppo conciliandolo entro la compatibilità dell'ambiente e delle proprie risorse; mira ad elevarne la cultura ed il benessere anche per il tramite dell'associazionismo di iniziativa locale alle quali assicura la propria compartecipazione organizzativa ed economica.

3. Il Comune difende la dignità dell'anziano e del disabile, l'aiuta nel disbrigo di necessità legali e burocratiche, lo sorregge per quanto gli necessitasse nei limiti del consenso e delle risorse disponibili.

2. La sfera di governo del Comune è costituita dal proprio ambito territoriale ma anche estesa all'ambito degli interessi locali ovunque sorgenti, all'uopo perseguendo la collaborazione e la cooperazione con tutti gli organismi pubblici o privati e sindacali o di categoria che nell'evoluzione dei casi risultassero potenzialmente in grado di agevolare la corretta e sollecita soluzione delle problematiche di interesse locale, ovvero istituzionalmente influenti nella soluzione di qualsivoglia problematica sociale che abbia risvolti in loco.

Art.2

Stemma e gonfalone

1. Al fine di identificarsi negli atti, nel sigillo e nel cerimoniale, il Comune di San Giacomo Vercellese adotterà lo stemma ed il gonfalone utilizzato per antica tradizione, adempiendo quanto eventualmente ed ulteriormente necessitasse per ufficializzarli.

Art.3

Territorio e sede

1. Il territorio sotto giurisdizione comunale permane quello degli attuali confini territoriali.

2. Il palazzo civico di piazza municipio è la sede ove si svolge l'attività di governo comunale. Tuttavia le adunanze degli organi elettivi o collegiali potranno anche svolgersi in altri siti, secondo necessità contingenti, comprese le adunanze del Consiglio e della Giunta, purchè i siti non contraddicano il decoro comunale.

3. E' stabilito che gli interessi dei vari cascinali dispersi in campagna potranno essere difesi da due rappresentanti scelti direttamente dalla popolazione dei cascinali, i quali parteciperanno alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni per esporre le proprie esigenze nell'ambito di programmazione comunale e delle risorse e delle spese.

Titolo II II GOVERNO COMUNALE

Art.4

Organi del Governo comunale

1. Gli organi del governo comunale sono quelli stabiliti dalla legge e cioè:
 - il Sindaco;
 - la Giunta comunale;
 - il Consiglio comunale.

Art.5

Organi della programmazione e tutela comunale

1. Sono organi della programmazione e della tutela comunale:
 - il Consiglio comunale per l'universalità delle problematiche;
 - la commissione edilizia;
 - la commissione agricola per i problemi della categoria e per quelli che influiscono sulle risorse del territorio;
 - la commissione comunità per i problemi sociali, per quelli attinenti la destinazione e tutela del territorio, per la valorizzazione delle risorse e delle strutture locali;
 - le altre commissioni permanenti o temporanee stabilite dalle leggi.

Art.6

Sindaco

1. Il Sindaco porta per distintivo la fascia tricolore e nei modi di legge, rappresenta il Comune in ogni circostanza ed è il capo dell'amministrazione.
2. Delega le proprie funzioni nei casi e nei modi di legge o per atto formale legittimo.
3. Conciliati e/o conciliandosi con i pareri di competenza del segretario comunale promuove tutte le iniziative ritenute necessarie od opportune per realizzare gli obiettivi fissati dall'art.1 del presente Statuto, nonché soddisfare le necessità locali, sottoponendo le afferenti istruttorie a decisione della Giunta. Ove insorgesse contrasto fra Sindaco e segretario lo si risolve nei modi stabiliti dall'art.53 della legge n.142/1990.
4. Il Sindaco svolge alta sorveglianza sul funzionamento degli uffici e dei servizi ed al riguardo promuove anche in confronto con i responsabili degli uffici e dei servizi per la valutazione dei rimedi e la dotazione delle attrezzature in grado di migliorarne il funzionamento o l'economicità gestionale.
5. Il Sindaco, sentite le commissioni comunità ed agricola, promuove tutte le iniziative finalizzate all'uso e destinazione del territorio in funzione del miglioramento ambientale e del compatibile sfruttamento delle risorse, quindi sottopone le relative istruttorie alle valutazioni e decisioni della Giunta, o del Consiglio comunale secondo i limiti di competenza.
6. Il Sindaco raccoglie i poteri, le petizioni e le sollecitazioni, le proteste, quanto altro la popolazione vorrà fargli sapere.
7. Organizza incontri, confronti, dibattiti, nonché pubbliche consultazioni, a richiesta di almeno 15 residenti ovvero quando insorgono divergenze entro gli organismi di governo od in quelli della programmazione comunale.
8. Il Sindaco adotta le misure, necessarie ed armonizza i comportamenti in difesa del decoro dell'anziano o disabile, nonché facilitandogli il disbrigo delle incombenze presso gli uffici pubblici e delle strutture sanitarie, all'uopo avvalendosi della organizzazione comunale.
9. Nei casi di necessità il Sindaco indica agli uffici ed all'organizzazione comunale nel suo complesso le priorità da soddisfare fra le varie incombenze giacenti, se nel caso disponendo con ordinanza.

10. Esercita infine le funzioni ed assolve ai doveri stabiliti dalle leggi nazionali e regionali che, al fine della esemplificazione pratica, si riepilogano come di seguito in competenze, attribuzioni e prerogative.

A) PREROGATIVE

- 1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione;
- 2) ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
- 3) la legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica,
- 4) al Sindaco sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

B) ATTRIBUZIONE DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALI

- 1) Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- 2) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- 3) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- 4) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto,
- 5) il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli locali che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica;
- 6) se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

C) ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) ha facoltà di delega;
- promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - h) adotta ordinanze ordinarie,
 - l) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - m) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - o) presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso:

p) coordina gli orari di esercizi commerciali, servizi pubblici, nonché apertura al pubblico di uffici periferici di amministrazioni pubbliche nell'ambito della disciplina regionale e degli espressi dal Consiglio comunale.

D) ATTRIBUZIONI DI SORVEGLIANZA

1) Il Sindaco.

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività comunale;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

e) controlla tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza.

E) ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

d) convoca tutte le commissioni comunali.

F) POTERE DI ORDINANZA

1) Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari;

2) le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo possono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili ed accessibili a chiunque intenda consultarle.

3) il Sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990 n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità;

4) in caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art.7

Il segretario comunale

1. Esercita le funzioni ed adempie ai doveri stabiliti dalla legge.

2. Nel rispetto della legge ed entro i limiti di responsabilità stabiliti dalla medesima rappresenta l'organismo tecnico-burocratico che coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi, assicura la regolarità gestionale dell'Ente secondo gli indirizzi del Consiglio comunale che si siano concretizzati in rispondenti deliberazioni della Giunta, tradotte in direttive del Sindaco, dal quale quindi funzionalmente dipende per le priorità realizzative.

3. Cura e suggerisce la diplomazia istruttoria interna al Comune e le relazioni pubbliche del medesimo nei confronti dell'esterno, anche con relazioni scritte qualora gli organi elettivi si discostassero in via di fatto dall'interesse dell'Ente o dal rispetto di normative vincolanti, ovvero non assicurassero al Comune la necessaria efficienza.

4. Partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne cura la verbalizzazione, salvo possibilità di delega. Riceve dagli organi collegiali e dai singoli componenti gli atti scritti che i medesimi intendessero depositare od evidenziare, quindi ne istituisce il successivo iter.

5. Assicura il funzionamento dell'Ente nell'ambito della legalità esercitando tutti i necessari controlli.

Art.8

La Giunta Comunale

1. E' l'organo che governa il Comune attraverso formali deliberazioni sulle problematiche attribuite alla propria competenza.
2. E' eletta e costituita nei modi di legge.
3. La Giunta è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
4. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei voti.
5. Per le elezioni della Giunta si procede come stabilito dall'art.34 della legge 142, sulla base di un documento programmatico di maggioranza che deve tener conto delle risorse consentite dal bilancio e deve altresì indicare il nominativo del Sindaco proposto, del Vicesindaco, nonché le deleghe che verranno attribuite agli altri Assessori.
6. Le dimissioni del Sindaco o quelle di almeno tre Assessori comporta il rinnovo della procedura di elezione nella intera Giunta. Alla sostituzione di singoli Assessori dimissionari, o deceduti, o impediti ecc. provvede il Consiglio comunale su proposta del Sindaco, entro e non oltre il termine di 40 giorni dall'evento che rende necessaria la sostituzione.

Art.9

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo più rappresentativo della comunità nonché quello di suprema istanza.
2. Esercita le funzioni ed i controlli attribuitigli dalla legge, determina l'indirizzo programmatico ed economico del Comune, imposta la propria azione sui principi della legalità e della imparzialità, si ispira alla solidarietà sociale raccordandosi anche al praticato dei Comuni contermini.
3. Nomina le commissioni obbligatorie e consultive ai sensi di legge.
4. Il Consiglio comunale è convocato, con apposito ordine del giorno formulato dal Sindaco:
 - a) in sessione ordinaria almeno due volte per ognuno dei due periodi dal 1^a gennaio al 15 luglio e dal 1^a settembre al 31 dicembre;
 - b) su iniziativa del Sindaco ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
5. Nei casi di cui la lettere a), b), c), la riunione deve essere convocata dal Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta.
6. Il Consiglio comunale approva o modifica tutti i regolamenti comunali; modifica od aggiorna le norme nel presente Statuto.
7. Le norme di votazione nell'ambito del Consiglio comunale sono quelle stabilite dalla legge, senza possibilità di deroga, ma al fine della trasparenza e della conoscenza si stabilisce che il dissenso o l'astensione nelle votazioni palesi dovranno essere sempre adeguatamente motivate e trascritte a verbale.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere debbono essere scritte e consegnate al segretario comunale, che le trasmetterà al Sindaco dopo averle fatte protocollare, il Sindaco le sottoporrà al Consiglio comunale in apposita riunione da convocare entro 30 giorni dalla data del protocollo.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono dirette dal Sindaco, o da chi per legge ne può fare le veci. Il Sindaco assicura ad ogni Consigliere la possibilità di parlare in uguale e prestabilita misura a valere tanto per il Consigliere di maggioranza quanto a quello di minoranza.

10. Ciascun Consigliere è tenuto a dare un proprio recapito nell'ambito del territorio comunale.
11. Nello svolgimento della propria attività il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno; tutte le commissioni sono presiedute dal Sindaco che può delegare di volta in volta un Assessore o Consigliere Comunale.
12. Dovranno essere costituite le commissioni obbligatorie stabilite dalla legge, dovranno essere inoltre costituite :
 - a) la commissione edilizia;
 - b) la commissione comunità;
 - c) la commissione agricola;
 - d) la commissione elettorale;
 - e) la commissione dei Giudici Popolari.
13. Ogni cittadino può rivolgersi al Consiglio comunale quale organo di suprema istanza. Lo potrà fare ogniqualvolta ritenga di aver subito ritardo o torti dalla azione del Comune nel suo complesso, ovvero dall'azione della Giunta o dal Sindaco. L'intervento del Consiglio comunale a questo riguardo deve essere promosso dal cittadino con esposto scritto consegnato al segretario comunale che prospetterà il problema alla prima riunione consiliare
14. Per assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni consiliari il Sindaco adotterà tutte le misure necessarie e consentite. Tutte le riunioni consiliari sono pubbliche, fatte salve quelle segrete stabilite dalla legge o dal regolamento, od anche dal Sindaco quando l'argomento concerne la dignità delle persone.

Art.10

La commissione edilizia

1. La commissione edilizia, già obbligatoria per le funzioni attribuitegli in forza a legge regionale e disposizione del Piano regolatore, viene anche investita delle problematiche che in forza alla legge n.10/1977 ed alla legge 142/1990 richiedono di accentuarne l'imparzialità attraverso ampliamento della collegialità a componenti anche non tecnici.
2. A tale scopo il Consiglio comunale assicura nell'ambito di tale commissione la presenza di almeno 6 componenti, oltre al Sindaco (od al suo delegato) che presiede la commissione.

Art.11

La commissione comunità

1. La Commissione comunità sarà investita dal Sindaco dei problemi attinenti il territorio e relative risorse prima che il Consiglio o la Giunta decidano al medesimo riguardo, al fine di fondare quest'ultima decisione su un parere consultivo approfondito.
2. Ad iniziativa del Comune la commissione approfondirà inoltre l'universo delle problematiche che interessano la comunità fatta eccezione per le questioni contingenti nonché a quelle di prassi consolidata ed infine fatta eccezione per i provvedimenti urgenti o dovuti.

Art.12

La commissione agricola

1. Il Comune di San Giacomo Vercellese riconosce nell'agricoltura locale la condizione di economia tradizionale, quindi la commissione agricola è finalizzata allo studio di tutte le novità che sorgono nell'ambito del territorio coltivato, escluso cioè soltanto il territorio urbanizzato e quello fluviale-boschivo vincolato e/o tutelato dalla legge.

Titolo III
UFFICI E PERSONALE
FORME GESTIONALI
CONTROLLI – CONTABILITA'
CONTRATTI
Art.13

Uffici e personale

1. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la responsabilizzazione dei dipendenti, il miglioramento dell'ambiente di lavoro, la contrattazione interna degli orari pur nel rispetto delle necessità inderogabili dei vari servizi, la contrattazione interna sulla introduzione di nuove tecnologie che il Comune tende a favorire.

Art.14

Consorzi – Convenzioni – Unioni

1. Il Comune favorisce lo sviluppo dei rapporti con altri Comuni e la Provincia al fine di ricercare forme associative in grado di assicurare il miglioramento e/o l'economicità dei servizi, nonché delle funzioni di istituto.

2. Ai sensi dell'art.60 della legge 142/1990 il Comune approfondirà le condizioni emergenti da ipotesi di unione con i Comuni contermini.

3. Il Comune favorisce inoltre gli accordi di programma per la realizzazione di opere.

Art.15

Responsabilità disciplinare del personale

1. Il regolamento del personale disciplinerà, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato (T.U. 10 gennaio 1975 n. 3) la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione di ufficio e la riammissione.

Art. 16

Controlli gestionali – Revisore del conto

1. Il controllo interno su tutti gli aspetti gestionali viene esercitato dal segretario comunale e dal revisore del conto. Nonché da eventuali commissioni decise occasionalmente dai consiglieri comunali ove subentrassero rilievi di irregolarità segnalati al Comune dall'esterno della propria organizzazione.

2. Il regolamento di contabilità comunale sarà ispirato alla finalità di evidenziare chiaramente le indicazioni utili alla programmazione gestionale idonea ad evitare carenze e disfunzioni eventualmente emergenti dai risultati della gestione precedente. Per questo ultimo obiettivo il segretario comunale, informato il revisore, trasmetterà al Consiglio comunale apposita relazione a scadenza almeno annuale, ovvero messaggio scritto ove ne ravvisasse l'urgenza.

3. Il revisore del conto nominato dal Consiglio comunale nell'ambito professionale e con le limitazioni stabilite dalla legge.

Art. 17

Modelli di gestione dei servizi

1. La scelta dei modelli di gestione dei servizi è di competenza del Consiglio comunale il quale esercita anche vigilanza per assicurarne il corretto svolgimento e funzionamento.

2. L'affidamento di un servizio ad una forma gestionale diversa da quella comunale diretta deve prevedere una approfondita analisi del rapporto costi/benefici; deve essere garantita

la solvibilità del concessionario attraverso cauzione fidejussione, deve essere prevista una verifica di efficienza alla scadenza del modello gestionale osservate inoltre le condizioni tutelate dalla legge e dal regolamento.

Art. 18

Contabilità comunale – Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito della programmazione discussa e decisa annualmente in concomitanza con il bilancio, osservata la procedura del regolamento.
2. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo/conto consuntivo regolato dai principi di trasparenza, chiarezza di lettura degli obiettivi programmati, pareggio economico e finanziario.
3. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel 30 ottobre dell'anno precedente e nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso, salvo diverse disposizioni legislative.
4. Sia per il bilancio preventivo che per il bilancio consuntivo sono previste relazioni sugli stessi.
5. Nessuna spesa può essere deliberata se non indica la copertura o i mezzi per farvi fronte.

Art.19

Contratti

1. In materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge, verrà articolato un regolamento comunale per disciplinare l'intera materia (art. 59 legge 142/1990). Nella articolazione del regolamento saranno tenuti in debito conto le condizioni idonee ad assicurare la rapidità della forma contrattuale e di quella esecutiva, necessità quest'ultime significative quanto agevolate nell'ambito delle modeste dimensioni delle opere realizzabili nella sfera dei Comuni di piccole dimensioni.

Titolo IV

FORME DI TUTELA E GARANZIA DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA

Art. 20

Criterio generale della partecipazione popolare

1. Il Comune promuove, valorizza e sostiene le libere forme di associazione ed organizzazione dei cittadini, esaminandone le finalità in commissione comunità e quindi in Consiglio comunale, aprendo appositi eventuali dibattiti pubblici per accertarne il gradimento presso la popolazione od il grado dell'interesse pubblico locale, anche al fine di poter stabilire la misura del sostegno necessario.
2. Il Comune esclude il proprio interesse partecipativo allorchè l'associazione in esame abbia obiettivi politici di qualsivoglia tendenza, oppure quando l'associazione non possieda un proprio apparato gestionale responsabile, ed infine quando l'associazione non sia chiaramente esente da finalità di lucro.
3. Il Comune si assume il compito-dovere di promuovere il contributo della popolazione al governo della comunità locale assicurando una agevolata possibilità di accesso alle informazioni sugli atti del Comune, strutture, servizi, programmazione locale attraverso le forme previste dal presente Statuto e regolamento.
4. Riconosciute ed attualmente operanti in loco le seguenti associazioni volontarie:
 - a) Pro Loco, che opera nell'ambito di un proprio Statuto;

- b) combattenti e reduci;
 - c) il comitato per il restauro dei beni religiosi (chiese ed antichità);
 - d) compagnia teatrale: con fini esclusivamente culturali;
 - e) associazione pesca (F.I.P.S.).
5. Le dette associazioni impegnano variamente oltre 50 persone.

Art. 21

Forum dei cittadini

1. Il Sindaco promuove ed organizza dibattiti aperti al pubblico ogniqualvolta ne facciano richiesta almeno 50 residenti, (riunione che in tal caso dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta) nonché quando lo decide il Consiglio Comunale, oppure quando ne ravvisa l'opportunità.

Di tali riunioni il Sindaco provvede a darne notizia ai cittadini almeno 5

giorni prima della riunione, nella forma divulgativa della pubblicazione all'Albo pretorio, del manifesto murale, del volantino nei negozi e negli esercizi pubblici locali, della lettera inviata ai cittadini ritenuti più interessati all'argomento da discutere.

2. La scelta della forma divulgativa è correlata all'importanza che il Comune attribuisce al dibattito.

3. La riunione è presieduta e governata dal Sindaco, o da un proprio delegato anche estraneo al Consiglio comunale, in quest'ultimo caso su decisione della Giunta.

4. Al fine del dibattito il Presidente che ne ha diretto la riunione deve chiedere (e verbalizzare) le ragioni dei cittadini presenti alla conclusione della riunione che si dichiarano ancora insoddisfatti, ed allorché il numero degli insoddisfatti risulti superiore al 40% dei presenti il dibattito verrà rinnovato in ulteriore riunione conclusiva da organizzare entro due mesi dalla precedente.

Art.22

Diritto al contraddittorio

1. Ogni cittadino residente ha il diritto:

a) di poter conferire direttamente con il Sindaco e il segretario comunale recandosi semplicemente in municipio, negli orari stabiliti, senza necessità di preavviso, così pure telefonicamente,

b) di poter conferire con uno o più Assessori, fissando appuntamento tramite il segretario od il Sindaco non avendo gli Assessori la possibilità di un locale di rappresentanza in municipio, incontro che deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta;

2. Ogni cittadino residente può chiedere al Comune di rispondere per iscritto presentando istanza, petizione, proposta, avvertimento, che debbono essere redatti nella forma scritta con firma leggibile nonché riguardanti ragioni e fatti di competenza del Comune. La risposta del Comune avviene entro 30 giorni dalla richiesta e sarà necessariamente succinta. Qualora la risposta del Comune non venga ritenuta soddisfacente gli interessati replicheranno ed in tale caso il Sindaco organizza (entro 30 giorni) l'audizione dei medesimi in Giunta o Consiglio, secondo competenza, che decidono sulla questione in via definitiva.

Art.23

Procedure di riappacificazione

1. Il Comune di propria iniziativa, ovvero su richiesta di uno o più residenti, promuove le procedure necessarie finalizzate ad attivare l'esperimento di riappacificazione dei residenti in lite fra loro, o verso il Comune, onde favorire il giudizio di competenza del giudice conciliatore e del difensore civico.

Art. 24

Consultazione popolare – Referendum

1. Il Comune organizza la consultazione generale della popolazione (attraverso forme che ne garantiscano sempre l'imparzialità) quando lo decide il Consiglio comunale, oppure viene richiesta da almeno 100 residenti su problematiche che interessino l'intera comunità locale.
2. Saranno osservate le modalità previste dal regolamento in ogni caso il controllo dell'imparzialità avviene anche con la nomina di uno o più comitati di cittadini notoriamente o dichiaratamente coinvolti sull'argomento e sul risultato del referendum.
3. Non può essere promosso un secondo referendum, od altra forma di dibattito, su argomenti simili o conseguenti alla già avvenuta consultazione generale della popolazione.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, nonché su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

Art. 25

Consulta tecnica e programmatica

1. Il Comune favorisce nelle proprie riunioni di Consiglio, Giunta e commissioni, l'audizione (senza diritto al voto) occasionale o permanente delle rappresentanze che ne fanno richiesta e vi partecipino a titolo puramente gratuito. Raccoglie ed analizza inoltre proposte scritte che provenissero da tali rappresentanze pur sempre a titolo gratuito, riscontrando qualora non ritenga doverle ammettere al confronto con l'iter tecnico, amministrativo e programmatico seguito dal Comune. Organizza eventuali dibattiti con tali rappresentanze al fine istruttorio od istruttivo, quando lo decide il Consiglio comunale.
2. Le rappresentanze in qualche misura note cui intanto riferisce la presente norma dello Statuto sono le seguenti, quali auspiccate nel contesto delle problematiche locali:
 - gli ordini e collegi di tutte le libere professioni;
 - l'unione nazionale delle Pro Loco;
 - l'associazione nazionale cultura e sport;
 - le associazioni di difesa consumatori e quelle ambientaliste;
 - le associazioni religiose provinciali;
 - l'associazione italiana biblioteche;
 - le associazioni scolastiche;
 - l'A.N.P.A.S. ed A.N.F.A.S.;
 - l'unione italiana ciechi;
 - le forze sindacali;
 - la camera di commercio, industria, agricoltura;
 - le unioni ed associazioni agricole ed irrigue senza distinzioni;
 - Agis spettacoli circensi;
 - la lega contro i tumori.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Rinnovo – Aggiornamento – Revisione dello Statuto

1. Trascorso un anno sperimentale dall'adozione il presente Statuto può essere rinnovato, aggiornato, revisionato, perfezionato, tenuto anche conto dei regolamenti di attuazione.
2. Vi provvederà il Consiglio comunale su proposta della Giunta ovvero su proposta di almeno 5 Consiglieri comunali.

3. Il nuovo od aggiornato Statuto risulterà approvato se otterrà la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore allo scadere del 30^a giorno dalla sua pubblicazione ufficiale definitiva, all'uopo certificata mediante attestazione apposta in calce allo Statuto da parte del segretario comunale.

Art. 28

Regolamenti

1. Il Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto adotta ed approva i regolamenti necessari alla gestibilità del medesimo, e quelli della legge 142/1990.

2. Fino all'adozione di tali regolamenti restano in vigore le norme funzionalmente già applicabili dello Statuto nonché quelle precedenti compatibili con la legge ed il medesimo Statuto.

Art. 29

Onorificenze comunali

1. Alle persone che in qualsivoglia modo abbiano recato decoro o significato benefico alla comunità od alla località di San Giacomo Vercellese il Comune si prefigge riconoscenza attribuendo onorificenza deliberata dal Consiglio comunale con almeno 9 voti favorevoli espressi in votazione segreta.

2. L'onorificenza consiste in una pergamena che illustra brevemente il merito della persona premiata, con l'eventuale aggiunta di medaglia di diversa forma e lega secondo decisione del Consiglio comunale.

3. L'onorificenza comunale si suddivide come segue:

- a) cittadinanza benemerita qualora la persona premiata sia residente in loco;
- b) cittadinanza onoraria qualora la persona premiata non sia residente in loco;

4. Analogamente si procederà quando, anziché alle persone, l'onorificenza viene attribuita ad

associazioni od organismi e similari.